

Torino (13). Penso che nello statuto di Torino vi fosse allora una disposizione come quella dello statuto di Chieri del 1313, che il massaro del Comune doveva essere una persona appartenente al clero regolare (*sit relligiosus*) (14).

Questa norma dovette però essere abrogata verso la fine del Trecento, perchè dal 1373 in avanti trovo costantemente che il massaro è laico ed è cittadino di Torino (15).



Il massaro era eletto per la durata di un anno come i *rationatores comunis* (16), ma i controlli contabili alla sua gestione non venivano effettuati soltanto al momento della cessazione dell'ufficio, sibbene continuamente tutte le volte che se ne vedesse l'opportunità. Il documento del 16 agosto 1380, che ora pubblico, è il terzo rendiconto dato dal massaro Ursino dei Cavagliata ai *rationatores comunis*. Negli *Ordinati* del 1328 (17) si riferisce il riscontro fatto al conto del massaro per accertare quanto restava ancora da esigere delle *talee* vecchie e nuove dovute al Comune.

Ma se agli effetti della responsabilità del massaro era più importante il rendiconto che egli rendeva al momento in cui lasciava l'ufficio, e in base al quale gli si dava scarico della sua gestione con una carta generale di quitanza (18); dal punto di vista del Comune avevano indubbiamente maggior rilievo i diversi controlli eseguiti durante la gestione del massaro, perchè diretti a stabilire la situazione di cassa del Comune e lo stato di esazione dei tributi. I documenti ora scoperti riguardano infatti il rendiconto di ciò che il massaro aveva esatto e di ciò che restava ancora da esigere (*resta*). Di ogni cespite finanziario i *rationatores comunis* si preoccupavano infatti di sapere quanto già fosse stato riscosso e quanto si dovesse ancora riscuotere. Questo controllo può trovare una giustificazione oltrechè nella necessità di sorvegliare la gestione del massaro, anche nel bisogno di riscontrare la morosità dei contribuenti. A quanto si rileva dalle deliberazioni degli *Ordinati* era la cattiva volontà dei contribuenti la piaga peggiore della finanza comunale, tanto che, a parte altre minori providenze, il 19 luglio 1327 si era dovuto deliberare un termine perentorio per il pagamento delle *talee* arretrate, ordinando, in caso di inos-

servanza, il sequestro dei beni e, ove questo non fosse possibile, la detenzione del contribuente (19). Per l'accertamento delle *reste* doveva poi influire la responsabilità solidale agli effetti della esazione dei tributi che probabilmente era stabilita nello statuto del Comune tra il massaro uscente e quello che entrava in carica; analogamente a quanto si trova disposto nell'*Ordinamentum massariorum* del comune di Moncalieri, emanato nel 1386 (20). Le *reste* ivi venivano addebitate da un massaro all'altro, restandone ciascuno debitore verso il Comune (21). È logico per ciò che su questo punto, contabilmente assai importante, vertisse in modo particolare il sindacato dei *rationatores*.

(13) Cfr. *Ordinati*, n. 5, 1333-34, fo. 46 e 47.

(14) Cfr. F. COSSASSO, *Statuti civili del Comune di Chieri* (1313), Pinerolo, 1913 (in «Bibl. Soc. Stor. Subalpina», volume LXXVI, II), pag. 4, cap. VIII.

(15) Cfr. *Ordinati*, 16, 1372-73, fo. 151. In seguito poi *Ordinati*, 17, 1374, fo. 55; *Ordinati*, 18, 1375, fo. 189.

(16) Cfr. *Ordinati*, n. 2, 1327, fo. 15: *usque ad unum annum proximum*; *Ordinati*, n. 16, 1372-73: *usque ad unum annum et per unum annum continuum et completum*. Non era però escluso che il massaro potesse essere assunto per un tempo minore. Trovo per es. che per conservare in carica il frate Ogerio dell'Ordine degli Umiliati, la maggior credenza propone di confermarlo in ufficio per un altro anno «*et si noluerit per annum unum, solum tamen per unum mensem acceptet officium supradictum*».

(17) Cfr. *Ordinati*, n. 3, 1328, fo. 20: *i rationatores hanno nel conto del massaro lb MCCC et ultra ad recuperandum et exigendum de taleis veteribus et novis*.

(18) Cfr. *Ordinati*, n. 5, 1333-34, fo. 46: *Item super eo quod cum frater Ogerius prepositus domus humiliatorum qui anno proxime presenti steterat massarius comunis predicti et de massaria sua et de his que recepit et expendit nomine dicto comunis bonam et ydoneam rediderat rationem in presencia dominorum vicarii e iudicis ac rationatorum et qui petit et requirit quod eidem domino preposito fiat cartam quitacionis pro comune predicto quid placet vobis providere consulatis*. Il Consiglio approvava la proposta.

(19) Cfr. *Ordinati*, n. 2, 1327: *fiat crida quod quelibet persona debeat solvise eorum taleas veteres et novas perhentorie usque ad tercium diem, quo termino elapso capiuntur pignora et pignorantur et ubi pignora capi non potuerint personaliter capiantur et detineantur et super palacio et in castro prout curie videbitur expedire cum penis et bonis alias ordinatis*.

(20) Cfr. *Historie Patrie Monumenta*, vol. cit. col. 1506: *ipsi massarii qui de novo eligentur... teneantur et debeant annuatim in principio sui officii et facta ratione massariorum suorum precessorum in manibus suis et super se recipere quidquid et totum id quod massarii anni precedentis dicto comuni dare debebant*.

(21) Cfr. *ibidem*: *et de resta sic ut supra solvenda in suis computis teneantur integraliter rationatoribus predictis nomine dicti comunis recipientibus computare*.